


**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

PALAZZO DELLA GIUSTIZIA
VIA TOMMASEO N° 55, PADOVA
ORDINE@ORDINEAVVOCATIPADOVA.IT
TEL. 049 875 13 73 · FAX 049 660783

PROCESSO PENALE TELEMATICO

IL DEPOSITO A MEZZO P.E.C. E LE NORME SULLE IMPUGNAZIONI



VADEMECUM OPERATIVO

IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI A MEZZO P.E.C.

Ai sensi dell'art. 24, co. 4, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf>), è **consentito** il deposito con **valore legale** mediante invio dall'indirizzo di **posta elettronica certificata di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2**, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il deposito deve essere effettuato presso **gli indirizzi PEC** degli Uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del D.G.S.I.A. (http://ordineavvocati.padova.it/wp-content/uploads/2020/11/Allegato_Elencocaselle.pdf).

Ai fini dell'**attestazione del deposito** degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di **copia analogica** dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Il deposito è **tempestivo** quando è eseguito **entro la fine del giorno di scadenza**.

- il deposito a mezzo PEC è **FACOLTATIVO**;
- la **VIGENZA** di tale modalità di deposito è attualmente prorogata sino al **30.04.2021**;
- per depositare è necessario essere muniti di **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**;
- possono essere depositati tutti gli **ATTI DIVERSI** da quelli per cui è obbligatorio il deposito tramite pst.giustizia, ovvero gli atti indicati dall'art. 415 bis, co 3, c.p.p. (**art. 24, co. 1, d.l. n. 137/2020**), l'opposizione alla richiesta di archiviazione, la denuncia ex art. 333 c.p.p., la querela ex art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale, la nomina del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato ex art. 107 c.p.p. (**d.m. 13/01/2021**);


- il deposito è **TEMPESTIVO** se effettuato sino alla fine del giorno di scadenza, ovvero sino alle **23.59.59**

LE SPECIFICHE TECNICHE: IL PROVVEDIMENTO D.G.S.I.A. DEL 09.11.2020

Le specifiche tecniche relative alle modalità di deposito degli atti a mezzo p.e.c. sono contenute nel **provvedimento del D.G.S.I.A. del 09.11.2020** (http://ordineavvocati.padova.it/wp-content/uploads/2020/11/provvedimento_depositi_pec_art24_c4.pdf).

Quanto al **formato dell'atto del procedimento** ed alle modalità di invio dei **documenti allegati in forma di documento informatico**, le specifiche tecniche prevedono quanto segue:

- **ATTO INFORMATICO:** l'atto del procedimento in forma di documento informatico deve essere in **formato pdf**, deve essere ottenuto da una **trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti** e deve essere sottoscritto con **firma digitale o firma elettronica qualificata**.
N.B. NON È AMMESSA LA SCANSIONE DI IMMAGINI.
- **DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ATTO DEL PROCEDIMENTO:** i documenti allegati devono essere in **formato pdf** con risoluzione massima di 200 dpi.
- **TIPOLOGIE DI FIRME AMMESSE:** sono ammesse la tipologia di firma **PADES** e la tipologia di firma **CADES**. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti, purché almeno uno sia il depositante.
- **DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA:** la dimensione massima consentita è di 30 megabyte.



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

PALAZZO DELLA GIUSTIZIA
VIA TOMMASEO N° 55, PADOVA
ORDINE@ORDINEAVVOCATIPADOVA.IT
TEL 049 875 13 73 · FAX 049 660783

GLI INDIRIZZI PEC DI NOSTRO INTERESSE ED I PROTOCOLLI

Questi gli indirizzi p.e.c. individuati per gli Uffici del Tribunale di Padova, della Procura della Repubblica, dell'Ufficio di Sorveglianza e del Giudice di Pace:

Tribunale: depositoattipenali.tribunale.padova@giustiziacert.it

Procura della Repubblica: depositoattipenali.procura.padova@giustiziacert.it

Ufficio di Sorveglianza: depositoattipenali.uffserv.padova@giustiziacert.it

Giudice di Pace: depositoattipenali.gdp.padova@giustiziacert.it

Attualmente sono vigenti:

- presso il **TRIBUNALE DI PADOVA** il **protocollo sottoscritto in data 11.12.2020** (<https://www.tribunale.padova.giustizia.it/FileTribunali/94/Sito/News/Protocolli/2020.12.11%20Abilitazione%20Casella%20PEC%20per%20il%20deposito%20atti%20penali.%20Modifiche%20protocollo%20accesso%20alternativo%20alle%20cancellerie.pdf>);
- presso la **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA** la direttiva del **17.11.2020** (<http://www.procura.padova.it/FileTribunali/20395/Sito/Emergenza%20Coronavirus%20Provvedimenti/Direttiva%20agli%20Avvocati%20su%20Deposito%20telematico%20attivi%20ex%20art.%20415%20bic%20co.3%20c.p.p.%20tramite%20Portale%20PPT%20e%20su%20deposito%20con%20valore%20legale%20di%20altri%20atti%20tramite%20PEC.pdf>).

LE IMPUGNAZIONI: IL DEPOSITO TELEMATICO, LE SPECIFICHE TECNICHE E LE CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 24, co. 6 bis, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/24/319/so/43/sg/pdf>), **fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale**, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto **UN'IMPUGNAZIONE**, l'atto in forma di documento informatico è **sottoscritto digitalmente** secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la **specificca indicazione degli allegati**, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, **sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale**.

- il deposito delle impugnazioni a mezzo P.E.C. **È FACOLTATIVO**, essendo fatto salvo il deposito presso la cancelleria (**art. 582 c.p.p.**) o a mezzo spedizione postale (**art. 583 c.p.p.**);
- dubbi residuano in relazione alle modalità di deposito delle c.d. "**IMPUGNAZIONI ESTERNE**", posto che la norma di legge richiama esplicitamente l'art. 582, co. 1, c.p.p., ma non il co. 2;
- l'atto di impugnazione deve essere **FIRMATO DIGITALMENTE**;
- gli **ALLEGATI** devono essere **FIRMATI DIGITALMENTE**, trattasi di deroga espressa alle indicazioni del D.G.S.I.A. in relazione alle modalità di deposito degli atti a mezzo p.e.c.
- l'atto deve contenere la **SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ALLEGATI**, inosservanza punita a pena di inammissibilità dell'impugnazione.

L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a **quello dell'UFFICIO che ha emesso il provvedimento IMPUGNATO**, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. **Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale** (art. 24, co. 6 ter, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020).

I **MOTIVI NUOVI E LE MEMORIE** sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi *6-bis* e *6-ter*, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello **dell'ufficio del giudice dell'impugnazione**, individuato ai sensi del comma 4 (**art. 24, co. 6 quater, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

Le disposizioni di cui ai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* si applicano a **TUTTI GLI ATTI DI IMPUGNAZIONE**, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle **opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4**, del codice di procedura penale e ai **reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354**. Nel caso di **richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali**, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma *6-ter*, è trasmesso **all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7**, del codice di procedura penale (**art. 24, co. 6 quinquies, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

- la normativa si applica anche alle **OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE DI CONDANNA** ed alle **OPPOSIZIONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**, oltre che ai reclami avanti la Magistratura di Sorveglianza mentre non rientra nell'ambito applicativo della disposizione l'opposizione di cui all'art. 410 c.p.p., visto quanto disposto dal d.m. del 13.01.2021;
- è prevista una disciplina ad hoc per il deposito delle **RICHIESTE DI RIESAME O APPELLO CAUTELARI PERSONALI E REALI**, da **destinarsi direttamente all'indirizzo PEC del giudice del riesame**. Sul punto vige il protocollo del Tribunale di Venezia (http://www.tribunale.venezia.giustizia.it/docs/news/ygeDb_prot.3612_20.pdf).

Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-*bis* l'impugnazione è altresì **INAMMISSIBILE**:

- a) quando l'atto di impugnazione **non è sottoscritto digitalmente dal difensore**;
- b) quando le **copie informatiche per immagine** di cui al comma 6-*bis* **non sono sottoscritte digitalmente** dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un **indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato** dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un **indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7**, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 (**art. 24, co. 6 sexies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

Nei casi previsti dal comma 6-*sexies*, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, **anche d'ufficio**, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato (**art. 24, co. 6 septies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5 (**art. 24, co. 6 octies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**)

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da *6-bis* a *6-quinquies* e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5 (**art. 24, co. 6 nonies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-novies* si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data **conservano efficacia** gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, **trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto** alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4 (**art. 24, co. 6 decies d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020**).

- espressamente prevista la **clausola di salvaguardia** per gli atti trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;
- la clausola di salvaguardia opera a patto che siano **rispettate le specifiche tecniche** di cui al comma 4.

IL PROCEDIMENTO CARTOLARE D'APPELLO EX D.L. N. 149/2020


Ai sensi dell'art. 23, co. 1, d.l. n. 149/2020

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/09/279/sg/pdf>), dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, **fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in **camera di consiglio** senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia **richiesta di discussione orale** o che l'imputato manifesti la **volontà di comparire**.

- sino al **30.04.2020** è prevista la trattazione cartolare d'appello;
- sono esclusi i casi di **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale**;
- si procede in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di **discussione orale**;
- l'imputato può manifestare la volontà di comparire.

Entro il **decimo giorno precedente l'udienza**, il **pubblico ministero formula le sue conclusioni** con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il **quinto giorno antecedente l'udienza**, possono presentare le **conclusioni con atto scritto**, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (**art. 23, co. 2, d.l. n. 149/2020**).




- il pubblico ministero formula le conclusioni entro il **decimo giorno precedente l'udienza**, con atto scritto trasmesso alla cancelleria;
- le conclusioni del pubblico ministero sono immediatamente trasmesse alle parti;
- le parti **possono presentare le conclusioni con atto scritto** entro il **quinto giorno antecedente l'udienza** (ergo appare facoltativo, cosa succede se non si depositano le conclusioni? La soluzione sembra differente a seconda che l'eventuale omesso deposito riguardi l'imputato o la parte civile);
- non è prevista alcuna inammissibilità o decadenza;

Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

- ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. **Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge**. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

La **richiesta di discussione orale è formulata per iscritto** dal pubblico ministero o dal difensore entro il **termine perentorio di quindici giorni liberi** prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. **Entro lo stesso termine perentorio** e con le medesime



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

PALAZZO DELLA GIUSTIZIA
VIA TOMMASEO N° 55, PADOVA
ORDINE@ORDINEAVVOCATIPADOVA.IT
TEL 049 875 13 73 · FAX 049 660783

modalità **l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza** (art. 23, co. 4, d.l. n. 149/2020).

- **richiesta di discussione orale** sottoposta a **termine perentorio**;
- la richiesta deve essere **formulata per iscritto**, sottoscritta digitalmente, ed inviata **entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza**;
- entro il medesimo termine deve essere formulata la **richiesta da parte dell'imputato**, a mezzo del proprio difensore.